

**RACC.**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART. 34 D.LGS. 50/2016 PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI FREQUENTANTI LA SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA - N. CIG 8731154835**

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio

**fra**

- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO con sede legale in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. 94164020482 - rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato a

e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim competente per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore n. 33 del 25/3/2022, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019;

**e**

- CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (in seguito per brevità indicata come “Società”, “Operatore aggiudicatario”, “Appaltatore”), avente sede legale in Bologna, Via della Cooperazione 3, C.F. 02884150588, P.IVA 03609840370, rappresentata dalla dott.ssa in qualità di Procuratore

speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio Dr. Alfonso Colucci di Roma, n. 19.958 di Repertorio e n. 9.794 di Raccolta del 2/12/2019 che, in copia conforme all'originale analogico con firma digitale del medesimo notaio Dr. Alfonso Colucci, si allega al presente contratto sotto la lettera "A"

**PREMESSO**

- che con Determina a contrarre n. 249/21 del 04/05/2021 è stata avviata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 e ss.mm., una procedura negoziata, previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, per l'affidamento del Servizio di ristorazione con applicazione dei criteri ambientali minimi ex art. 34 del D.Lgs. 50/2016 per gli studenti universitari frequentanti la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, miglior rapporto qualità-prezzo;

- che con la suddetta Determina sono stati approvati: l'Avviso per l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato speciale, la Lettera di invito/Disciplinare di gara, lo schema di contratto e tutti gli atti della procedura;

- che con Determina n. 401/21 del 06/07/2021 è stato approvato l'elenco degli ammessi alla procedura di gara;

- che con Determina n. 210/22 del 08/04/2022 si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, i verbali nn. 1/07/21 n.

	rep. 627 e n. racc. 1669, 4/10/21 n. rep. 642 e n. racc. 1703, 4/10/21 n.	
	racc. 1704, 11/10/21 n. racc. 1708, 28/10/21 n. rep. 649 e n. racc.	
	1717, 14/01/22 n. rep. 660 e n. racc. 1738 delle operazioni e ad	
	aggiudicare alla Società CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA'	
	COOPERATIVA il Servizio di cui trattasi;	
	- che con Determina n. 314 del 26/05/22, a seguito di verifiche da parte	
	del RSPP circa la sussistenza di rischi da interferenza inerenti il Servizio	
	oggetto di appalto è stato approvato ai sensi dell'Art 26 c. 3) D.Lgs 81/08	
	l'apposito Documento di Valutazione Rischi da interferenze (D.U.V.R.I.)	
	allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e	
	sostanziale;	
	- che in data 11/04/22 con prot. n.	
	PR_BOUTG_Ingresso_0041380_20220411 e prot. n.	
	PR_KRUTG_Ingresso_0013797_20220411 sono state inoltrate le richieste	
	di Informazione antimafia mediante la BDNA riguardanti rispettivamente	
	la Società CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	
	e la consorziata esecutrice COOPERATIVA SERVIZI CROTONE - SOCIETA'	
	COOPERATIVA IN BREVE CO.SE .C. SOCIETA' COOPERATIVA;	
	- che il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva	
	nell'ipotesi in cui emergano a carico dei soggetti sottoposti alle verifiche	
	le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b), c), d), e) e f)	
	del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (Testo Unico legislazione antimafia);	
	- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva	
	dell'aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto;	
	- che alla data odierna non risultano motivi ostativi alla stipula del	

presente contratto ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e delle altre

disposizioni vigenti in materia;

- che l'aggiudicazione predetta risulta efficace;

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi

assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi 31/05/2022 alla stipula del presente

contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma

digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli

effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e

sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano

quanto segue:

### **ART. 1 OGGETTO**

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona

del Dr. Enrico Carpitelli, affida alla Società CNS CONSORZIO NAZIONALE

SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, che, nella persona della dott.ssa

accetta e si obbliga a realizzare il Servizio di ristorazione

con applicazione dei criteri ambientali minimi ex art. 34 del D.Lgs.

50/2016 per gli studenti universitari frequentanti la Scuola IMT Alti Studi

di Lucca.

Il servizio si svolgerà presso il complesso immobiliare "San Francesco"

posto in Via della Quarquonia - Lucca (LU), presso i locali attrezzati

concessi in comodato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

(FCRLU) alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca, messi a disposizione

dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario dalla Scuola

IMT Altì Studi di Lucca in forza della Convenzione stipulata in data

17/05/2021 e concessi in uso a titolo gratuito dalla Scuola IMT Altì Studi

di Lucca alla Società CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA'

COOPERATIVA con scrittura privata conservata in copia in atti. E' fatto

espresso divieto alla Società CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

SOCIETA' COOPERATIVA di mutare la destinazione d'uso dei locali né

potrà la stessa concederli a sua volta in uso a terzi.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di

quanto previsto:

- nel Capitolato speciale (di seguito indicato Capitolato o CSA) che,

firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato elettronico al

presente contratto quale "Allegato C", facendone parte integrante e

sostanziale.

- nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica predisposte così come

presentate in sede di gara sul Sistema telematico START.

La Società ha indicato in sede di offerta, quale consorziata designata per

l'esecuzione del presente contratto, l'Operatore economico COOPERATIVA

SERVIZI CROTONE Società Cooperativa in breve CO.SE.C. Società

Cooperativa, con sede in Crotone, Loc. Papaniciaro Z.I., C.F. e P. Iva

00399420793.

## **ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto decorre dal 1 giugno 2022 e ha durata di 24

(ventiquattro) mesi, salvo quanto previsto, in caso di raggiungimento

dell'importo contrattuale massimo, dal successivo art. 3.

### **ART. 3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 447.190,08 (euro quattrocentoquarantasettemilacentonovanta/08) oltre Euro 1.339,62 (euro milletrecentotrentanove/62) per costi della sicurezza e oltre IVA nei termini di legge.

L'Amministrazione non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo sopra indicato in quanto corrisponderà alla Società l'importo relativo agli effettivi pasti fruiti dagli utenti aventi diritto in base al prezzo del pasto di Euro 5,22 (euro cinque/22) IVA esclusa per pasto intero, convenzionale equivalente e da asporto, di Euro 4,56 (euro quattro/56) IVA esclusa per pasto ridotto 1 e di Euro 4,75 (euro quattro/75) IVA esclusa per pasto ridotto 2, risultanti dal Dettaglio economico presentato in sede di gara firmato digitalmente dalla Società e conservato in atti. Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale di cui all'art. 2, il contratto avrà termine anticipato al raggiungimento di tale importo. Le parti devono costantemente monitorare l'andamento dei pasti erogati e del corrispettivo raggiunto, al fine di una effettiva conoscenza dei termini finali del contratto stesso e consentire all'Azienda di programmare per tempo eventuali procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di cui trattasi.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e da quelle contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

### **ART. 4 MODIFICA DI CONTRATTO**

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si

applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

#### **ART. 5 GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO**

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC aziendale: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'aggiudicatario: consorzionazionaleservizi@legalmail.it

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### **ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Responsabile unico del procedimento (RUP) abbia accertato che la relativa prestazione (servizio) è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8.

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto, il CIG n. 8731154835, l'indicazione del punto mensa, il periodo a cui la fattura stessa si riferisce, l'indicazione del numero dei pasti comunicati dal Servizio Ristorazione

dell'Azienda.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_PI secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG 8731154835.

La Stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello "*split payment*" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Società e il Subappaltatore in caso di ricorso autorizzato al subappalto, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società e il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni



dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società, della consorziata esecutrice e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le

irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente dall'Azienda agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, della consorziata esecutrice e/o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società, della consorziata esecutrice e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al

presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accredito sul c/c bancario dedicato presso \_\_\_\_\_ con codice \_\_\_\_\_ o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

La dott.ssa \_\_\_\_\_ esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate alla Società inadempienze alle obbligazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti alla Società medesima fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### **ART. 7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136.

La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 8731154835. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Società. La Società è tenuta a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

#### **ART. 8 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art. 25 e ss. del Capitolato.

#### **ART. 9 SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte della Società quali: *Servizi di mensa*;

*Pulizia quotidiana dei locali: Manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine, attrezzature e locali* ed è consentito nei limiti del 40% del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 10 CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 8731154835.

L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e

notificato all'Azienda. La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

**ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE (PER IL TRAMITE DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE)**

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti.

Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e

collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo (ove pertinente).

**ART. 12 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI  
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario approvato con Delibera di Consiglio dell'Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato e reso disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli dell'eventuale subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale subappaltatore e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

**ART. 13 DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI**

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii al fine di

eliminare o ridurre possibili rischi da interferenze nell'espletamento del presente contratto, è stato redatto il DUVRI di cui l'impresa dichiara di aver preso piena conoscenza e dal quale risultano le misure di sicurezza da adottare da parte della Società nell'esecuzione del servizio con conseguente previsione di costi della sicurezza pari ad Euro 1.339,62 (euro milletrecentotrentanove/62). Il DUVRI è allegato al presente contratto sotto la lettera 'B', facendone parte integrante e sostanziale. La Società è tenuta al pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

#### **ART. 14 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto previsto al presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'art. 30 del Capitolato.

Se il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali persiste oltre il quindicesimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi/prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Amministrazione potrà far eseguire le prestazioni ad altra impresa a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 15 che dovrà essere immediatamente reintegrata.



L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto tramite PEC, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15, che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la

buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi

dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456

del codice civile nelle ipotesi di cui all'art. 35 del CSA allegato facente

parte integrante e sostanziale del presente atto e nelle seguenti:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero

con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in

via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti

e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;

- violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, anche in materia di prevenzione del contagio da Covid-19;

- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del

presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni ad un nuovo affidamento.

#### **ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. E1498164 del 19/04/22 munita di firme digitali e di autentica notarile con la quale

si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse

della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 15.651,65 (Euro quindicimilaseicentocinquantuno/65). L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e di un ulteriore 30 % per il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

**ART. 16 COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Appaltatore è obbligato a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti infortuni o altro che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Contratto. In osservanza a quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato, la Società ha presentato polizza di assicurazione n. 2145/60/186063517 del 20/04/2022 rilasciata da [redacted] con un massimale unico non inferiore a Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo e per sinistro a copertura del rischio derivante dall'esecuzione del presente appalto.

La Società è tenuta a dimostrare, entro il giorno 30 del mese di aprile di ogni anno di vigenza contrattuale, la permanenza della copertura assicurativa. Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, la Società è tenuta a darne immediata comunicazione all'Azienda.

L'esistenza di tale polizza non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità.

**ART. 17 PERSONALE INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO  
DELL'APPALTO (PER IL TRAMITE DELLA CONSORZIATA  
ESECUTRICE)**

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione del servizio con personale ad essa dipendente, idoneo ed adeguato quantitativamente alle necessità connesse con la gestione e l'esercizio della mensa, secondo quanto esplicitamente previsto all'art. 13 del Capitolato e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica.

#### **ART. 18 LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla volturazione delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.

#### **ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il regolamento UE 2016/679 ed il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto l'Azienda, in qualità di Titolare nomina, con apposito atto separato, l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento.

#### **ART. 20 RECESSO**

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

L'Operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

#### **ART. 21 REVISIONE PREZZI**

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per il primo anno di durata del contratto. A partire dalla seconda annualità contrattuale è ammessa la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base della

variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per la famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

L'Appaltatore deve avanzare richiesta scritta di revisione entro 90 (novanta) giorni dall'avvio del secondo anno di esecuzione contrattuale. Il suddetto termine è fissato a pena di decadenza; di conseguenza il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità della richiesta tardiva. Il relativo procedimento si concluderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta con l'adozione da parte dell'Azienda delle determinazioni del caso.

#### **ART. 22 SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 32, co. 14 del D. Lgs. 50/2016. L'imposta di bollo pari ad Euro 240,00 (euro duecentoquaranta/00) è assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/17.

#### **ART. 23 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:  
- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;

- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

**ART. 24 FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

**ART. 25 ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile la dott.ssr \_\_\_\_\_ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: - 3 Corrispettivo contrattuale; - 6 Fatturazione e pagamenti; - 11 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore; - 14 Penali e Risoluzione del contratto; - 20 Recesso ; - 24 Foro competente.

Letto, firmato e sottoscritto